

MOZIONE

L'assemblea nazionale degli Osservatori sulla Giustizia Civile, tenutasi a Bologna il 29 e 30 maggio 2010

TENUTO CONTO

del dibattito svoltosi con la partecipazione di tutte le componenti (Magistratura, Avvocatura, Personale Amministrativo, Accademia)

INDIVIDUA

i seguenti punti critici ed esigenze di modifica del decreto legislativo n. 28 del 2010:

- a) Graduazione e razionalizzazione delle ipotesi di obbligatorietà del preventivo procedimento di mediazione
- b) Differimento del termine di entrata in vigore della obbligatorietà del procedimento di mediazione ad almeno 18 mesi dalla pubblicazione dei decreti attuativi previsti dal decreto legislativo 28/2010
- c) Abrogazione del comma 3 dell'art 4 del decreto sulla obbligatorietà della informativa da parte dell'avvocato sulle possibilità di mediazione con la previsione dell'annullabilità del contratto con il cliente in mancanza dell'informativa stessa.
- d) Previsione dell'obbligatorietà della assistenza del difensore nel procedimento di mediazione quantomeno in tutte le ipotesi in cui la procedura è funzionale alla proposizione di giudizi di competenza del tribunale ed altre limitate eccezioni da verificare
- e) Abrogazione della facoltà per il mediatore di formulare una proposta conciliativa senza il consenso di tutte le parti
- f) Abrogazione di tutte le disposizioni del d.lvo 28/2010 che prevedono un'influenza nel successivo giudizio del comportamento tenuto dalle parti nel procedimento di mediazione
- g) Esigenza di una qualificazione giuridica dei mediatori con la previsione anche di una specifica formazione, differenziata in favore degli iscritti in albi professionali dell'area economico-giuridica
- h) Precisazione di un sistema tariffario appositamente elaborato per la determinazione del compenso del difensore da strutturare in misura fissa sul modello degli onorari previsti per i procedimenti speciali non contenziosi
- i) Previsione della competenza territoriale degli Organismi di Conciliazione da collegarsi comunque a quella del giudice competente a conoscere l'eventuale successivo processo giudiziario;

AUSPICA

che sia favorita -con i necessari interventi di supporto nella logistica- la costituzione da parte degli Ordini degli Avvocati degli Organismi di Conciliazione presso i tribunali ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 28/2010